

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 dicembre 2008 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Francesco ALBO	Referendario relatore
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Brugine (PD) prot. n. 10234 del 7 novembre 2008 e assunto al prot. n. 8303/9 in data 11 novembre 2008.

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 46/2008/Cons. del 17 dicembre 2008 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Ref. Francesco Albo

FATTO

Il comune di Brugine (PD), ente con oltre 5.000 abitanti e dunque sottoposto alle disposizioni del patto di stabilità, chiede un parere in merito alla possibilità di assumere una unità di personale mediante mobilità tra enti, alla luce di quanto disposto dall'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, tenuto conto che il medesimo:

- non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, ma ha avviato una manovra di risanamento ai fini del rientro all'interno degli obiettivi programmatici entro l'esercizio in corso;
- ha concesso nel mese di marzo del c.a. un trasferimento per mobilità verso altro ente di un'unità di personale di cat. C, avviando nel contempo una procedura selettiva per coprire un posto di bibliotecario cat. D1 sempre tramite

mobilità esterna. Il posto da coprire è unico e non esistono figure fungibili all'interno dell'ente;

- ha un rapporto dipendenti / popolazione pari a 1/326 e rispetta i parametri ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

L'ente ricorda, infine, che nel caso specifico, attraverso la mobilità tra enti, la spesa di personale resterebbe pressoché invariata (se non per il differenziale retributivo dovuto all'inquadramento superiore in cat. D dell'unità da assumere).

DIRITTO

In via preliminare, occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere che all'organo che formalmente l'ha richiesto.

A questo riguardo, il quesito, essendo stato sottoposto a questa Sezione da un comune, con nota a firma del suo legale rappresentante, è da considerarsi sicuramente ammissibile.

Con riferimento alla sussistenza del presupposto oggettivo, ovvero all'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, anche alla luce degli indirizzi e dei criteri generali forniti in materia dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, il quesito rientra nella nozione astratta di contabilità pubblica, in quanto attiene all'interpretazione di una norma - l'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 - in materia di contenimento della spesa pubblica di personale, che impatta in modo significativo sulla sana e corretta gestione finanziaria degli

enti.

Venendo al merito, la Sezione preliminarmente ricorda che il quesito in esame riguarda la possibilità di assumere per mobilità esterna alla luce del blocco legislativamente imposto alle assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente.

Come ricordato in altre deliberazioni di questa Sezione (cfr., da ultimo, n. 116/2008/Cons. e n. 174/2008/Cons.), la tematica del blocco delle assunzioni va tenuta concettualmente distinta rispetto a quella relativa alle limitazioni imposte in materia di spesa del personale.

Alcuni degli elementi contenuti nel quesito (rapporto dipendenti popolazione, rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale, tendenziale invarianza della spesa, ecc.), più attinenti a tale ultima tematica, risultano pertanto non rilevanti ai fini della soluzione della problematica sollevata.

Orbene, il comune richiedente il parere non ha rispettato il patto di stabilità nell'esercizio 2007 e ricade pertanto nella previsione dell'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008, che stabilisce che:

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con

referimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Tale norma si inserisce all'interno di una severa manovra economica – varata con D.L. 24.06.2008 n. 112, poi convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 -, che ha introdotto in corso d'anno significative restrizioni finanziarie mirate al contenimento della spesa pubblica ed al riallineamento degli andamenti della finanza pubblica rispetto agli obiettivi comunitari del Paese.

Da un punto di vista temporale, tali misure, introdotte come detto con decreto legge, sono state ritenute necessarie e urgenti per attuare, a decorrere già dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico di riforma, come recita lo stesso art. 1 del decreto.

Conseguentemente, l'ipotesi di blocco delle assunzioni in questione (cui si affianca l'altra ipotesi prevista al comma 7 del medesimo articolo) ha introdotto una sanzione per gli enti non virtuosi che è di immediata applicazione, e dunque riferita anche agli enti che non hanno rispettato il patto già nell'esercizio 2007 (come peraltro già chiarito nella citata delibera n. 120/08), ed inoltre applicabile a tutti i procedimenti selettivi in corso, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto.

Tali conclusioni sembrerebbero avallate non solo dall'assenza di idonee disposizioni transitorie in tal senso, ma anche dalla stessa formulazione della norma, che, al contrario, si estende a tutti i

procedimenti, anche quelli finalizzati alle stabilizzazioni, ancora *in atto*.

Tra l'altro, si tratta di un blocco estremamente ampio, in quanto, come emerge chiaramente dalla formulazione letterale della norma, si estende alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche di tipo flessibile, e che include dunque anche la mobilità tra enti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a nulla rilevando in questo contesto la tendenziale invarianza della spesa nei termini prospettati dall'ente (utile, semmai, ai fini del rispetto dei tetti di spesa del personale).

A tal proposito, la Sezione ricorda che già l'art. 1 comma 47 della L. n. 30/12/2004 n. 311, richiamata dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 4 del 18.04.2008, con riferimento agli enti sottoposti a limitazioni delle assunzioni di personale (quali quelle introdotte, da ultimo, dal citato art. 76 del D.L. n. 112/2008), non consentiva assunzioni per mobilità esterna in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno precedente.

Anche la procedura selettiva indetta dal comune, dunque, poichè non perfezionata nei termini temporali prima visti, rientra nel blocco di cui all'art. 76 comma 4.

La citata misura sanzionatoria, infine, si applica all'ente a prescindere dai tentativi di risanamento finanziario posti in essere nell'ultimo trimestre di quest'anno a seguito del mancato rispetto

degli obiettivi programmatici nel 2007, in quanto il citato art. 76 comma 4, con finalità deterrenti ed al contempo sanzionatorie, fa derivare automaticamente il blocco totale delle assunzioni a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità, quale risultante alla fine dell'esercizio precedente, senza prendere in considerazione le – pur doverose – manovre di rientro postume da parte degli enti.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto esprime il proprio parere nei termini sopra esposti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2008.

L' estensore

Il Presidente

Dott. Francesco ALBO

Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 23/12/2008

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)